

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PICARDI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 07/07/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 17 febbraio 2014, il ricorrente, rappresentato da un legale di fiducia, espone che, con distinti reclami, inviati in data 17 ottobre 2014, chiedeva il rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie, accessorie e di intermediazione, nonché dei premi assicurativi in relazione alle rate non maturate di tre finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio anticipatamente estinti in data 30 settembre 2013. Con riscontro del 28 gennaio 2014 la parte resistente invitava il legale a rivolgere le suddette richieste alla società "titolare del contratto"; con comunicazione del 3 febbraio 2014 il legale del ricorrente replicava a tale diniego, opponendo il "consolidato orientamento dell'ABF a mente del quale è assolutamente fondata la legittimazione passiva dell'intermediario nei ricorsi aventi ad oggetto la ripetizione delle somme indebitamente trattenute in sede di estinzione anticipata del finanziamento" ed inviando copia della pronuncia del Collegio di Napoli n. 5622/2013. Il legale affermava altresì che, "secondo il criterio di calcolo elaborato dal Collegio ABF di Milano e Napoli", deve riconoscersi al ricorrente il diritto al rimborso per il complessivo importo di € 3.200,43.



Il legale ha affermato inoltre che “a tali cifre vanno aggiunti € 800,00 per spese legali per il necessario e necessitato (dato il rifiuto dell’intermediario e la complessità della materia trattata) intervento” oltre a € 500,00 “a titolo di maggior danno per gli estenuanti sforzi profusi per il rimborso delle somme indebitamente incamerate ai danni” del ricorrente.

In sede di controdeduzioni, l’intermediario ha specificato i contratti sottoscritti con il ricorrente:

- 1) contratto di cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto in data 5 luglio 2005 per la durata di n. 120 rate da € 210,00 cadauna;
- 2) contratto di delegazione di pagamento, sottoscritto in data 7 settembre 2005, per la durata di n. 120 rate da € 258,00 cadauna;
- 3) contratto di delegazione di pagamento, sottoscritto in data 25 maggio 2006, per la durata di n. 120 rate da € 120,00 cadauna.

Ha altresì precisato che: in data 17 gennaio 2014 il legale del ricorrente faceva pervenire alla parte resistente a mezzo fax n. 3 reclami, uno per ogni contratto stipulato con il ricorrente; in data 28 gennaio 2014 l’intermediario riscontrava tali reclami, precisando di aver agito quale mandataria di altri intermediari, tanto per la cessione del quinto, quanto per le delegazioni di pagamento sottoscritte dal ricorrente; esponeva, inoltre, che, essendo intervenuta “la revoca da parte delle Banche Mandanti dal luglio 2011 non era a conoscenza delle presunte estinzioni in quanto non più titolare dei contratti”. Aggiungeva che in data 3 febbraio 2014 il legale replicava che i bonifici per l’estinzione dei contratti erano stati effettuati su c/c intestato all’odierna resistente e che in data 17 febbraio 2014 essa resistente ribadiva la propria estraneità ai fatti oggetto di reclamo, negando che il c/c fosse alla stessa intestato; non essendo più titolare dei contratti, la parte resistente non avrebbe in alcun modo potuto rilasciare i conteggi estintivi. Precisava, altresì, che l’ultima rata incassata dall’amministrazione di appartenenza del ricorrente risaliva al mese di giugno 2011, dopodiché, per intervenuta revoca, la titolarità dei contratti passava alle banche mandanti. L’intermediario ha, dunque, concluso per l’irricevibilità e il rigetto del ricorso dal momento che, avendo “ceduto” i contratti alle Banche mandanti dal giugno 2011, non è neppure “a conoscenza degli estremi delle dette estinzioni, né tantomeno è a conoscenza che i detti finanziamenti siano effettivamente stati estinti”. Gli stessi conteggi estintivi depositati in allegato al ricorso, infatti, sono stati rilasciati dagli intermediari mandanti.

Il legale del ricorrente ha diffusamente replicato alle controdeduzioni dell’intermediario osservando in tema di: legittimazione passiva dell’intermediario resistente; precisazioni sui contratti controversi; legittimazione passiva dell’intermediario resistente alla ripetizione dei premi assicurativi; obbligo di pagamento delle spese legali.

In relazione alle contrapposte tesi sostenute, il ricorrente ha chiesto all’Arbitro di disporre il rimborso delle somme così come specificate nel ricorso. L’intermediario “il rigetto della richiesta di rimborso pari a € 3.200,43 oltre interessi legali dall’anticipata estinzione ad oggi, e onorari dovuti al legale difensore per euro 800,00, oltre rimborso spese, e CPA come per legge”.

DIRITTO

Al di là della diffusa illustrazione della vicenda e delle pretese delle parti è rilevato che le richieste del ricorrente nelle repliche, quando nuove rispetto ai motivi di ricorso, non sono accoglibili per carenza di contraddittorio sulle stesse, la questione di fondo su cui ruota la controversia consiste nella esistenza o meno di legittimazione passiva in capo alla parte



resistente, che è intervenuta nei contratti quale mandataria dell'intermediario che ha erogato i fondi.

In punto di fatto, il Collegio osserva che, a prescindere dalle affermazioni delle parti, dagli atti emerge: a) che la parte odierna resistente ha agito in qualità di mandataria degli intermediari eroganti in relazione alla sottoscrizione di tutti e tre i contratti; b) che con nota del 9 giugno 2011 la società mandante, in relazione al contratto n. 40435, comunicava, anche al ricorrente, l'avvenuta revoca del mandato di gestione della resistente a far data dall'8 giugno 2011; in relazione agli altri due contratti, per i quali la parte resistente ha agito in qualità di mandataria di altro intermediario, non è agli atti alcuna comunicazione al ricorrente circa la revoca del mandato.

Ciò risolto in punto di documentazione acquisita agli atti, il Collegio, sulla questione di diritto, precisa che i contratti in questione sono stati sottoscritti dalla società resistente quale mandataria con procura e che, fin dall'inizio della sua attività (Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1158/11), "ha maturato un orientamento volto a riconoscere la legittimazione passiva dell'intermediario che offre e colloca 'il finanziamento', senza trascurare che, essendo quello dell'ABF un sistema ispirato a principi di effettività della tutela, non va ignorato un criterio di natura empirica, vale a dire la percezione, da parte del cliente, dell'intermediario collocatore quale naturale gestore (o co-gestore) del rapporto": cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 5622 del 5 novembre 2013 (richiamata dal ricorrente). Insomma, la controparte avvertita come tale dal cliente è, e rimane tale, il soggetto con il quale si è concluso il contratto, sicché costui non può sottrarsi alla legittimazione passiva in caso di controversie, fermo il diritto di rivalsa all'interno dei rapporti mandante-mandatario.

Quanto alla misura delle somme da riconoscere al ricorrente, tenuto conto che l'intermediario non ha eccepito alcun rimborso già effettuato, il Collegio ha proceduto all'analisi dei tre contratti, delle commissioni e dei costi sopportati al momento della stipula, alla loro qualificazione *recurring* o *up front* e all'applicazione del criterio proporzionale. I risultati dell'analisi sono i seguenti:

1) contratto del 5 luglio 2005: rate totali 120, rate residue: 22. La commissione finanziaria presenta contenuti *recurring* ("oneri per i ritardi dei pagamenti da parte delle Amministrazioni e per le garanzie prestate per la puntuale riscossione delle quote"; "ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto"); la commissione per la mandataria e per l'agente/mediatore solo contenuti *up front*; il premio assicurativo deve essere *pro quota* restituito. Ne segue un totale di € 339,58.

2) contratto del 7 settembre 2005: rate totali: 120, rate residue: 24. Anche qui la commissione finanziaria presenta contenuti *recurring* ("amministrazione del mutuo per l'intera durata dell'ammortamento"); la commissione per la mandataria e per l'agente/mediatore solo contenuti *up front*; il premio assicurativo deve essere *pro quota* restituito. Ne segue un totale di € 533,86.

3) contratto del 25 maggio 2006: rate totali: 120, rate residue: 32. La commissione bancaria e la commissione per agente/mediatore presentano contenuti solo *up front*; mentre la commissione per la mandataria contenuti *recurring* ("prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso'", "gestione delle rate di rimborso in scadenza"); il premio assicurativo deve essere *pro quota* restituito. Ne segue un totale di € 501,91.

La somma complessiva, oltre interessi legali, cui è accertato il diritto del ricorrente ammonta, quindi, a € 1.375,35.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5142 del 06 agosto 2014

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.375,35, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il rimborso delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinate in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ENRICO QUADRI